

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 1 MARZO 2013

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 Comune di Giano Vetusto

1. Il Comune di Giano Vetusto è dotato di apposito Statuto che ne stabilisce le norme fondamentali inerenti l'organizzazione.
2. A dette disposizioni verrà data attuazione mediante appositi regolamenti.

Articolo 2 Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Giano Vetusto è costituito dalle comunità delle popolazioni e dalle frazioni di Pozzillo, Curti, Villa, Fontana, Masserie Tabasso e Fontanella e dalle località di Rocciano, Marotta, Cifuni, Selva, San Martino, Taragnolo, Razzano e Trone.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Villa.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Articolo 3 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove la pace, ne tutela le libertà fondamentali, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, secondo le modalità del presente Statuto.
2. Il Comune conforma la propria azione al principio di sussidiarietà e la orienta al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana adottando azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della Città e per realizzare il riequilibrio delle rappresentanze.
3. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo fondamentale della comunità, assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, e promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
4. Il Comune adegua i propri atti e i comportamenti degli organi e degli uffici in tema di entrate tributarie, ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, concernente "Disposizioni in materia di diritti del contribuente".

Articolo 4 Tutela della persona e della comunità

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e

della prima infanzia.

2. Le finalità di assistenza sociale mirano al pieno sviluppo della persona, dei gruppi e delle comunità con particolare riferimento alle condizioni di coloro che versano in grave stato di disagio sociale e/o di emarginazione, per aiutare, inserire ed integrare socialmente i medesimi.
3. Il perseguimento delle finalità di cui sopra richiede l'istituzione di un Servizio Sociale Professionale articolato su diversi livelli funzionali, che operi per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, direttamente o indirettamente, mediante convenzione con enti ed associazioni.
4. Il Comune riconosce, valorizza e sostiene anche con contributi economici, l'opera degli enti e organizzazioni no profit e del volontariato presente sul territorio, e promuove l'esercizio da parte degli stessi di funzioni pubbliche che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 5 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, per uno sviluppo durevole e sostenibile:
 - Tutela l'ambiente naturale nel suo complesso, mediante il controllo delle cause di degrado e dell'inquinamento, per difendere l'integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria, attraverso una pianificazione territoriale che coniughi l'esigenza dell'abitazione, dell'economia e dei servizi con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, produttivo, storico e archeologico;
 - Rivendica a favore della Comunità i diritti millenari di uso civico di caccia e pesca sull'intero territorio.
2. A tal fine potrà promuovere iniziative di informazione e responsabilizzazione dei cittadini.

Articolo 6 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali e incoraggia il turismo sociale e giovanile.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali e ricreative, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 10 del TUEL, nonché riconosce l'attività di quelli già operanti.
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.
4. Il Comune:
 - a. promuove la pratica sportiva come l'insieme di tutte le forme di praticare sport, rese accessibili a tutti i cittadini;
 - b. incoraggia lo sport per tutti inteso come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione;
 - c. partecipa alla promozione sportiva da realizzarsi attraverso la creazione dei servizi fondamentali per lo svolgimento delle attività sportive, quali gli impianti e la tutela sanitaria dei partecipanti;
 - d. prevede la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport, ai sensi dell'art. 10, terzo comma del TUEL.

Articolo 7 Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune:
 - a. promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;

- b. realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, opera per favorire il diritto del cittadino alla casa, anche con i piani di edilizia economica e popolare;
- c. predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani programmatici;
- d. attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuale, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
- e. predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 8 Sviluppo economico

1. Il Comune:
 - a. coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio;
 - b. sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;
 - c. tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, della pesca, dell'agricoltura e della piccola e media industria, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
 - d. promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 9 Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del TUEL, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Ai fini di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvarrà, per ciascun obiettivo dell'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e sportive, presenti nel territorio.

Articolo 10 Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del TUEL.
2. A tale proposito il Consiglio Comunale può promuovere i Consigli di Quartiere, la cui composizione e funzionamento sono demandati ad apposito regolamento.
3. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, anche organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa e/o utilizzando mezzi propri.
4. Per raggiungere tale fine il Comune promuoverà la formazione di Consulte sui vari argomenti (anziani, giovani, Sport, Scuola-cultura, ecc.).
5. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Consiglieri Comunali

Articolo 11 Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 12 Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale o di comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio il motivo dell'assenza e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
3. A tal fine il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su richiesta di qualunque consigliere comunale, notifica all'interessato l'inizio della procedura di decadenza, assegnando allo stesso il termine di 10 giorni per la formulazione delle proprie giustificazioni.
4. Il Consiglio Comunale alla prima seduta successiva, valutate le giustificazioni addotte, delibera in merito alla decadenza.

Articolo 13 Poteri del consigliere

1. Il consigliere comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo, il consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni e può prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy.
2. I consiglieri comunali hanno inoltre diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni, interpellanze, interrogazioni, mozioni.
4. Le proposte di deliberazione, nel caso prevedano spese, per essere ammissibili, devono indicare i mezzi per farvi fronte in termini di riduzione di spese o di aumenti di entrata, indicando le eventuali variazioni di bilancio e debbono essere depositate in Segreteria per l'ordinaria istruttoria e per l'acquisizione dei pareri prescritti.
5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
6. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
7. Il Consigliere comunale, su incarico del Sindaco, può svolgere attività di studio su determinate materie e compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Articolo 14 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri possono costituire gruppi composti a norma di regolamento. I gruppi consiliari sono quelli risultanti dalle liste che hanno ottenuto consiglieri eletti in Consiglio Comunale, oppure dalla diversa dichiarata aggregazione di almeno due consiglieri.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, secondo quanto previsto dal regolamento.
3. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento.
4. Ciascun gruppo comunica il nome del capogruppo nella prima seduta del Consiglio Comunale neo-eletto.
5. La Conferenza dei Capigruppo:
 - è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio;
 - concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore;
6. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio che la presiede, con le Commissioni consiliari permanenti, con il Sindaco e la Giunta Comunale.

Capo II II Consiglio Comunale

Articolo 15 Il Consiglio Comunale - Poteri - Autonomia finanziaria

1. Il Consiglio Comunale:
 - a. rappresenta la collettività comunale, l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione;
 - b. adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto;
 - c. dispone di risorse finanziarie che gestisce attraverso la struttura amministrativa competente, ai fini del funzionamento e per le iniziative collegate all'attività istituzionale propria e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti a norma del Regolamento del Consiglio Comunale.
2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 16 Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto ed è dallo stesso presieduta.
2. E' convocata con avvisi da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta ed è presieduta dal Sindaco neo- eletto con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta allo stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 17 Funzioni di indirizzo politico amministrativo

1. Il Consiglio Comunale concorre alla definizione delle linee programmatiche adottando gli atti fondamentali di propria competenza.

Articolo 18 Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale provvede con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità alla verifica periodica, con deliberazione, dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale.

Articolo 19 Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

Articolo 20 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 21 Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto e le modalità di voto.

Articolo 22 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire al suo interno commissioni consiliari permanenti e speciali.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
4. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e i capigruppo consiliari hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
5. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Articolo 23 Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

Capo III La Giunta Comunale

Sezione I ELEZIONE-DURATA IN CARICA-REVOCA

Articolo 24 Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dal numero massimo di Assessori stabilito dalle leggi vigenti in materia, scelti e nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Articolo 25 Elezione del Sindaco e degli assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Articolo 26 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e assessore

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di Presidente del Consiglio, Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, gli incarichi e le funzioni in Enti, Istituti, Aziende, Consorzi, cui il Comune aderisce o dipendenti e soggetti a controllo o vigilanza dello stesso, o dal quale ricevano una sovvenzione, o in società a partecipazione comunale, purché gli stessi siano conferiti in ragione del mandato elettivo.

Sezione II ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Articolo 27 Organizzazione della Giunta

1. La Giunta Comunale esercita le proprie in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo decisione della Giunta stessa.
5. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza dal vice Sindaco o, in assenza di entrambi, dall'assessore anziano.
6. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti

- nella delega predetta. La delega può attribuire al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
7. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
 8. L'assessore che non interviene a 3 sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dalla Giunta e notificata all'interessato.
 9. In caso di decadenza, revoca o dimissioni degli assessori le funzioni ad essi spettanti sono assunte, senza necessità di prese d'atto, dal Sindaco, fino alla nomina di altro assessore.
 10. L'assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
 11. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge, l'assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Articolo 28 Attribuzione della Giunta

1. La Giunta Comunale:
 - a. compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo;
 - b. compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici;
 - c. attua gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
 - d. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Capo IV II Sindaco

Articolo 29 Funzioni

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Esercita la rappresentanza legale in giudizio del Comune e, previa autorizzazione della Giunta, la promozione davanti all'autorità giudiziaria dei provvedimenti a tutela degli interessi e dei diritti del Comune.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 e 4 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Articolo 30 Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione comunale:

- a. convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza e la sede;
 - b. assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d. indice i referendum;
 - e. sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dal Comune nei servizi di competenza statale o regionale e ne riferisce al Consiglio;
 - f. adotta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti;
 - g. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
 - h. adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
2. Le funzioni vicarie del Sindaco sono da quest'ultimo attribuite ad un assessore comunale, che assume la denominazione di Vicesindaco. Nei casi di assenza o di impedimento del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano di età.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

Articolo 31 Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.
3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli od associati, a prendere visione ed ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune
5. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.
6. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli od associati, di ottenere il

rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi e in osservanza della legge sul bollo.

Articolo 32 Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Articolo 33 Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione residente nel Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Articolo 34 Referendum

1. E' riconosciuto il referendum, come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica, nelle materie indicate dal regolamento di cui al comma 5.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione.

3. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
 - tributi e tariffe;
 - provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
 - materie che non siano di esclusiva competenza locale.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 10 per cento degli elettori residenti nel Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Articolo 35 Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuove la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Articolo 36 Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici, della commissione consiliare competente a deciderne la ammissibilità a procedere successiva.
 2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
- Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 37 Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatrici di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 38 Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a. l'informazione dell'inizio del procedimento
 - b. l'oggetto del procedimento
 - c. la sua data di inizio
 - d. l'unità organizzativa responsabile
 - e. l'indicazione del responsabile del procedimento
 - f. il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale
 - g. l'orario in cui quest'ultimo riceve i cittadini
 - h. l'avvertimento che è possibile presentare memorie e documenti
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e g) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'Amministrazione comunale

Articolo 39 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione per cui:
 - agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
 - ai dirigenti e responsabili di settore autonomo competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La dotazione organica è strutturata in Settori e Uffici.
4. Il Settore è la struttura organica di massima dimensione dell'ente, suddivisa in uffici e deputata:

- a. alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
 - b. alla programmazione;
 - c. alla realizzazione degli interventi di competenza;
 - d. al controllo *in itinere* delle operazioni;
 - e. alla verifica finale dei risultati.
5. A ciascun Settore è preposto, a seconda della complessità dello stesso, un responsabile dotato di idonee competenze.

Articolo 40 Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nella dotazione organica, deliberata dalla Giunta Comunale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:
 - a. l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b. i contenuti e le modalità del rapporto di lavoro subordinato;
 - c. la disciplina della dotazione organica;
 - d. le modalità concorsuali e di assunzione agli impieghi;
 - e. i requisiti di accesso e la progressione interna;
 - f. l'esercizio delle funzioni del Segretario Generale, dei Dirigenti e responsabili di settore autonomo.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 41 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
3. Ha la competenza ad esercitare il potere sostitutivo nei casi in cui questo sia previsto dalla legge.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione.
5. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 42 Dirigenti

1. Spettano ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi e tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi dalla legge e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.

Articolo 43 Incarichi di dirigenza

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato e comportano l'attribuzione della responsabilità di direzione di uno o più settori.
2. L'assunzione dei dirigenti a tempo indeterminato avviene per concorso.
3. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Articolo 44 Forme di gestione

1. I servizi comunali possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a. in economia;
 - b. tramite esternalizzazione;
 - c. a mezzo di istituzione;
2. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione suddette.
3. I servizi pubblici comunali devono essere erogati con modalità che promuovano il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, secondo quanto previsto dalle norme in materia di qualità dei servizi.

Articolo 45 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro caratteristiche non rendono opportuna l'esternalizzazione.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Articolo 46 Esternalizzazione

1. Qualora si ricorra all'esternalizzazione, la gestione dei servizi pubblici locali è regolata da contratti di servizio che garantiscano condizioni tali da assicurare l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
2. Il conferimento a terzi della gestione dei servizi pubblici locali, deve assicurare la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Articolo 47 Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza economica, il Consiglio Comunale può costituire «istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia

gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. L'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione sono disciplinate dal regolamento di gestione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti istitutivi.
5. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza, economicità e di tendenza al pareggio della gestione finanziaria, assicurata attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle «istituzioni» è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Articolo 48 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzia.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazione fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Articolo 49 Consorzi

1. Nei casi consentiti dalla legge, per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri enti locali e la partecipazione di altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili;
 - b) lo Statuto che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 50 Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.-
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal

regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 51 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento di contabilità sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese del Comune.
2. L'attività di programmazione compete al Consiglio Comunale sulla base di proposte formulate dalla Giunta Comunale che si avvale allo scopo dei dirigenti e responsabili di settore autonomo.
3. La Giunta Comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti e responsabili di settore autonomo.
4. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 52 Controllo economico-finanziario

1. I dirigenti sono tenuti a verificare, continuamente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con le scadenze previste dal regolamento di contabilità, relativa allo stato di realizzazione degli interventi gestiti e gli adempimenti da compiere.

Articolo 53 Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano quelli attualmente vigenti, in quanto con esso compatibili.

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Articolo 1 Comune di Giano Vetusto
- Articolo 2 Territorio, gonfalone e stemma
- Articolo 3 Finalità
- Articolo 4 Tutela della persona e della comunità
- Articolo 5 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Articolo 6 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Articolo 7 Assetto ed utilizzazione del territorio
- Articolo 8 Sviluppo economico
- Articolo 9 Programmazione economico-sociale e territoriale
- Articolo 10 Partecipazione, decentramento, cooperazione

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Consiglieri Comunali

- Articolo 11 Il consigliere comunale
- Articolo 12 Doveri del consigliere
- Articolo 13 Poteri del consigliere
- Articolo 14 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

Capo II Il Consiglio Comunale

- Articolo 15 Il Consiglio Comunale - Poteri - Autonomia finanziaria
- Articolo 16 Prima adunanza
- Articolo 17 Funzioni di indirizzo politico amministrativo
- Articolo 18 Funzioni di controllo politico-amministrativo
- Articolo 19 Il Presidente del Consiglio Comunale
- Articolo 20 Pubblicità delle sedute
- Articolo 21 Delle votazioni
- Articolo 22 Commissioni consiliari permanenti
- Articolo 23 Regolamento interno

Capo III La Giunta Comunale

Sezione I ELEZIONE-DURATA IN CARICA-REVOCA

- Articolo 24 Composizione della Giunta Comunale
- Articolo 25 Elezione del Sindaco e degli assessori
- Articolo 26 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e assessore

Sezione II ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO

- Articolo 27 Organizzazione della Giunta
- Articolo 28 Attribuzione della Giunta

Capo IV Il Sindaco

- Articolo 29 Funzioni
- Articolo 30 Competenze

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

- Articolo 31 Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune
- Articolo 32 Valorizzazione del libero associazionismo
- Articolo 33 Consultazione della popolazione del Comune
- Articolo 34 Referendum
- Articolo 35 Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
- Articolo 36 Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

Capo II Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 37 Diritto di partecipazione al procedimento

Articolo 38 Comunicazione dell'avvio del procedimento

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I L'Amministrazione comunale

Articolo 39 Principi e criteri direttivi

Articolo 40 Personale

Art. 41 Il Segretario Comunale

Articolo 42 Dirigenti

Articolo 43 Incarichi di dirigenza

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Articolo 44 Forme di gestione

Articolo 45 Gestione in economia

Articolo 46 Esternalizzazione

Articolo 47 Le istituzioni

Articolo 48 Convenzioni

Articolo 49 Consorzi

TITOLO VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 50 Demanio e patrimonio

Articolo 51 Contabilità e bilancio

Articolo 52 Controllo economico-finanziario

Articolo 53 Norma transitoria